

PROPOSTA DI MODIFICA ALTERNATIVA

1. Data la enorme consistenza del periodo transitorio (oltre 9 anni) non è pensabile scaricare le colpe di inefficienze legislativo- attuative sui restauratori, per cui il riconoscimento *ope- legis* della qualifica dei restauratori stabilito dal comma 1 dell'art182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, è previsto anche per coloro i quali abbiano conseguito titoli e/o riescano a dimostrare gli otto anni necessari di esperienza, anche per mezzo di lavori svolti alla data di indizione delle sessioni d'esame per le prove di idoneità di cui al successivo punto 2.
2. La prova d'idoneità, con valore di esame di stato abilitante, stabilita dal comma 1bis dell'articolo 182 del codice dei beni culturali, e regolata dal Decreto Ministeriale 30 aprile 2009 n. 53, deve essere resa sin da subito ripetibile e con cadenza programmata sino alla definitiva entrata a regime del nuovo sistema di abilitazione professionale di livello universitario, previsto dall'art. 29 del Codice dei Beni Culturali e disciplinato dal Decreto Ministeriale 26 maggio 2009 n. 86, al fine di consentire a quanti maturino annualmente i requisiti richiesti di accedere alla prova. Inoltre si ritiene che la prova debba articolarsi nella progettazione e nella esecuzione di interventi di restauro su manufatti suddivisi in ambiti omogenei secondo modalità atte ad accertare le competenze tecniche e professionali dei candidati. I contenuti e le modalità della prova dovrebbero essere meglio specificati e stabiliti da una apposita commissione di cui facciano parte le associazioni datoriali e sindacali dei restauratori.
3. Si ritiene necessario prevedere, di concerto tra il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, la Conferenza Stato-Regioni e le principali associazioni datoriali e sindacali dei restauratori, un sistema di crediti formativi che regolamenti l'accesso alla nuova qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore, di cui al Decreto Ministeriale 26 maggio 2009 n. 86, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del Codice dei Beni Culturali dando la giusta importanza a percorsi alternativi ed altamente professionalizzanti. I titoli rilasciati dai Centri di alta formazione, le lauree universitarie in restauro e i diplomi di 2° livello in restauro delle Accademie, i corsi di formazione delle scuole di restauro e l'esperienza maturata all'interno di imprese operanti nel settore del restauro, soprattutto di natura artigiana, oltre all'esperienza diretta di lavoro, hanno necessità di essere regolamentate e messe a sistema al fine di consentire differenti possibili percorsi di accesso e qualificazione a tutta la categoria.

All'inizio di settembre sarà realizzata una seduta congiunta del Coordinamento Attività e Beni Culturali e del Coordinamento professioni della Conferenza Stato Regioni alla quale Cna è stata invitata per presentare la posizione della categoria in merito alle tematiche in questione.

Per il coordinamento nazionale del Restauro

Pietro Barnabè